



Comune di Oristano
Comuni de Aristanis

BANDO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONE O SOCIETÀ SPORTIVA SENZA FINI DI LUCRO PER LA GESTIONE IN CONVENZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CALCIO CAMPO THARROS.

Il Comune di Oristano ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 24/06/2021 "Affidamento in convenzione dell'impianto sportivo Campo di Calcio Tharros" intende affidare la gestione in convenzione pluriennale del campo di calcio denominato Campo Tharros, individuato nella planimetria allegata.

A tal fine si forniscono le seguenti indicazioni:

ART. 1 - AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

- Comune di Oristano
- Servizio Sport - tel. 0783 791311
- C.F./Partita IVA: 00052090958
- Responsabile del Procedimento: dott.ssa Maria Rimedia Chergia
- PEC: istituzionale@.pec.comune.oristano.it

ART. 2 - OGGETTO, DESTINAZIONE DEL BENE E DISCIPLINA DELLA CONVENZIONE.

Inquadramento territoriale



L'oggetto del presente procedimento si identifica nella gestione ed eventualmente nella

valorizzazione dell'impianto sportivo comunale Campo Tharros, con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile.

Il riferimento normativo è dato:

- dall'art. 90, commi 24 e 25 della Legge 289/2002, così come modificato dal comma 361 della legge di stabilità 2018 e dall'art. 13 del D.L. 87/2018, come convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;
- dal Regolamento Generale d'uso degli impianti sportivi di proprietà Comunale, con il quale vengono definite le finalità (art. 3), il quadro delle competenze (art. 5) e le forme di Gestione (art. 8).

L'impianto viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento dell'indizione del presente bando, con tutti i diritti, ragioni, azioni, pertinenze ed accessori.

E' pertanto previsto obbligatoriamente il sopralluogo come contemplato al successivo art.9.

E' onere dell'aggiudicatario farsi carico dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni, concessioni/nullaosta comunque denominate, necessarie alla fruizione della struttura, alla realizzazione degli interventi proposti in sede di gara e allo svolgimento delle attività. Pertanto l'aggiudicazione non rappresenta impegno dell'Amministrazione alla successiva approvazione dell'eventuale progetto presentato, il quale dovrà essere sottoposto dallo stesso gestore al vaglio delle diverse amministrazioni nonché, nell'ambito dell'amministrazione precedente, alla valutazione del Settore di competenza.

ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata minima prevista della convenzione è di 10 anni.

Sono previste premialità in termini di prolungamento della durata della gestione sino ad un massimo di ulteriori anni 10 qualora vengano presentati progetti di valorizzazione e di miglioramento qualitativo del bene concesso, secondo le modalità previste al successivo articolo 7.3.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano di seguito alcune ipotesi di interventi che potrebbero interessare l'immobile in oggetto: tribune, spogliatoi, campo di gioco, miglioramento aree verdi di pertinenza, recinzione, bonifica cemento amianto.

Tutti gli interventi proposti dall'offerente in sede di gara nonché le eventuali migliorie alla struttura che l'aggiudicatario intenda apportare nel corso del periodo di convenzione, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune. Le eventuali migliorie al termine della convenzione entreranno a far parte del patrimonio comunale senza diritto a compenso alcuno a qualsivoglia titolo da parte dell'aggiudicatario, in espressa deroga agli artt. 1592 e 1593 c.c.; lo stesso non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione concedente.

ART. 4 - ONERI DI GESTIONE

Per la gestione dell'impianto non è previsto alcun canone di concessione da corrispondere al Comune.

Il gestore dovrà assumere a proprio carico i costi di gestione da sostenere direttamente quali: utenze, pulizie, manutenzione ordinaria degli spazi e aree concesse compreso il campo di gioco, apertura e chiusura della struttura, custodia e vigilanza dei locali annessi. Detti costi sono quantificati in presunti €. 50.000,00 annuali.

E' onere del gestore, inoltre, provvedere alla voltura delle utenze e rimborsare al Comune le spese

sostenute nel periodo transitorio.

Al fine di garantire l'equilibrio economico della gestione, il soggetto aggiudicatario potrà prevedere attività accessorie correlate all'uso dell'impianto da parte di diversi fruitori, l'incasso dei biglietti per gli eventi sportivi che si svolgono nel corso della stagione sportiva, la pubblicità all'interno della struttura, la somministrazione di bevande e/o alimenti a favore degli utilizzatori o del pubblico partecipante.

Resta inteso che la determinazione delle tariffe per l'utilizzo da parte di altre società/soggetti dovrà essere preventivamente concordata con il soggetto concedente.

E' fatto obbligo al gestore garantire al Comune la disponibilità dell'impianto per minimo dieci giornate annuali per attività o eventi da esso stesso programmate, previo accordo col gestore.

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LE PROPOSTE

Possono presentare la proposta di gestione accompagnata da un Piano di Fattibilità Economico Finanziaria **esclusivamente le Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive senza fini di lucro, riconosciute dal CONI e affiliate ad enti di promozione sportiva.**

Sono previste premialità a favore dei soggetti in possesso dei suddetti requisiti che intendano raggrupparsi per la gestione unitaria dell'impianto ai sensi del successivo art. 7.3.

I membri degli organi direttivi delle Associazioni e Società Sportive non devono trovarsi in alcuna situazione soggettiva che possa determinare l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione con particolare riferimento al comma 1 dell'art. 80 del d.lgs. 50 del 2016.

ART. 6 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

I Soggetti interessati devono far pervenire la domanda al Comune di Oristano, Ufficio Protocollo, Palazzo Campus Colonna, Piazza Eleonora d'Arborea, cap. 09170 entro e non oltre le ore 12.00 del giorno **30/09/2021 termine perentorio a pena di esclusione**, a mezzo delle seguenti modalità:

- consegna a mano direttamente all'ufficio protocollo generale del Comune nelle ore e nei giorni di apertura al pubblico.
- A mezzo raccomandata AR. In tal caso sarà considerata presentata nei termini soltanto la domanda materialmente pervenuta al protocollo entro il giorno su indicato. Non farà fede il timbro postale.

Non saranno ammesse le istanze pervenute con modalità diverse da quelle indicate o contenute in plico manomesso.

L'ufficio protocollo del Comune, per le domande consegnate a mano, visterà il plico indicando giorno e ora di consegna e rilascerà all'istante **apposita ricevuta**.

Nel plico chiuso e sigillato dovrà essere riportata, la dicitura:

**"PROPOSTA PER LA GESTIONE IN CONVENZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO CAMPO THARROS".
NON APRIRE.**

All'interno devono essere poste due buste, una contraddistinta con la lettera A e una con la lettera B con le modalità e i contenuti sotto indicati:

1) **Busta A** recante all'esterno la dicitura "**Busta A**": **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** " contenente, i seguenti documenti:

- **Domanda** di partecipazione **redatta in carta legale** e la **Dichiarazione Unica** secondo i facsimili allegati 1, 2 sottoscritta dal legale rappresentante e nel caso dell'allegato 3 da tutti i mandanti.
- Fotocopia dell'atto costitutivo della società o associazione sportiva dilettantistica ovvero del soggetto giuridico richiedente.
- Fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante.
- Dichiarazione di avvenuto sopralluogo (**obbligatorio, a pena di esclusione**) e presa visione dell'impianto.

Nel caso di raggruppamento di diverse società o associazioni sportive dovrà essere inserita anche la dichiarazione di impegno, **sottoscritta da tutti i legali rappresentanti**, a unirsi per la gestione della struttura, in caso di aggiudicazione, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi espressamente indicato nella stessa dichiarazione e qualificato come mandatario, il quale stipulerà la convenzione in nome e per conto di tutti i partecipanti. (All. 3)

2) Busta B all'esterno la dicitura "**BUSTA B: PROPOSTA DI GESTIONE**" dovrà contenere:

a) Relazione sulla proposta di gestione che si intende presentare e che illustri in modo chiaro e distinto i punti previsti dagli indirizzi per la gestione e precisamente:

- progetto e modalità di utilizzo concreto di gestione delle attività rispetto alla capacità dell'impianto;
- innovatività rispetto all'attrattività che lo stesso potrà restituire all'impianto. (Modalità dirette a garantire le condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione stessa.
- attenzione verso i principi di accessibilità, universalità, sostenibilità ambientale ed economica. (Coinvolgimento dei giovani del territorio, rafforzare il concetto di comunità attiva e contribuendo a superare le diseguaglianze sociali ed economiche quali principi base fondanti l'ordinamento giuridico dello sport).

La relazione dovrà contenere la descrizione analitica delle attività offerte, con l'indicazione del relativo calendario di attivazione e svolgimento.

La relazione dovrà essere sviluppata nel suo contenuto in un massimo di 10 (dieci) pagine con carattere (12), interlinea (1,5).

b) Piano di fattibilità economico-finanziario che indichi i costi e le entrate utili per sostenere la gestione e/o gli eventuali investimenti proposti.

c) PROPOSTA DA RITENERSI FACOLTATIVA per la realizzazione di interventi migliorativi sull'impianto in oggetto, con relativo piano di fattibilità economica e cronoprogramma.

Gli interventi proposti dovranno essere realizzati sulla base di quanto previsto al successivo art. 7.

Gli offerenti resteranno vincolati alla propria offerta per 180 giorni a partire dal giorno successivo il termine di presentazione delle offerte. Trascorso tale termine, gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta.

Tutta la documentazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di poteri idonei a impegnare la volontà del soggetto giuridico concorrente.

ART. 7 - VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

Le proposte saranno valutate sulla base dei sotto indicati criteri per un punteggio massimo di **100**

punti, da attribuirsi secondo quanto segue:

1. Progetto e modalità di utilizzo concreto di gestione delle attività che siano in grado di favorire l'aggregazione sociale e giovanile (**max 60 punti**) così suddivisi:

A) Progetto e modalità di utilizzo concreto di gestione delle attività rispetto alla capacità l'impianto (**max punti 30**) **che verrà così valutato:**

- **soddisfacente (punti 15);**
- **buono (punti 20);**
- **ottimo (punti 30).**

B) Innovatività rispetto all'attrattività che lo stesso potrà restituire all'impianto.

(**max punti 20**) sulla base dei seguenti parametri:

Numero di eventi e attività collaterali che si intendono programmare annualmente

- fino a due (punti 5);
- fino a sei (punti 10);
- oltre sei (punti 20).

C) Attenzione verso i principi di accessibilità, universalità, sostenibilità ambientale ed economica, con il coinvolgimento dei giovani del territorio e rafforzando il concetto di comunità attiva e contribuendo a superare le disuguaglianze sociali ed economiche quali principi base fondanti l'ordinamento giuridico dello sport (**max punti 10**) così suddivisi:

- attività a favore della popolazione tutta con il coinvolgimento dei giovani (**punti 4**)
- interventi atti al superamento delle disuguaglianze sociali ed economiche e la sostenibilità ambientale (**punti 3**)
- collaborazioni con gli istituti scolastici al fine di rafforzare il concetto di comunità attiva (**punti 3**);

2. Raggruppamento di società o associazioni sportive dilettantistiche per la gestione comune dell'impianto (**max 10 punti**) così suddivisi:

- raggruppamento di almeno 2 società/associazioni (**punti 6**)
- raggruppamento oltre 2 società/associazioni (**punti 10**);

3. Relativamente alla proposta (**facoltativa**) di realizzare interventi di valorizzazione dell'impianto la durata della convenzione sarà estesa e valutata nel seguente modo (**max 30 punti**) così suddivisi:

- investimenti non inferiori a €. 30.000,00: estensione di 5 anni (**punti 10**). **Detti investimenti sono da eseguirsi entro tre anni dalla stipula della convenzione.**
- investimenti non inferiori a €. 100.000,00: estensione di 7 anni (**punti 20**). **Da eseguirsi entro cinque anni dalla stipula della convenzione.**
- investimenti non inferiori a €. 200.000,00: estensione di 10 anni (**punti 30**). **Da eseguirsi entro sette anni dalla stipula della convenzione.**

Formeranno la graduatoria le proposte che avranno ottenuto un punteggio non inferiore a 40 punti.

ART. 8 - COMMISSIONE

Le proposte saranno valutate da una Commissione nominata dopo il termine di scadenza di presentazione delle istanze, costituita da n.3 componenti, mediante attribuzione di punteggio numerico assegnato in funzione dei predetti parametri di valutazione.

ART. 9 - SOPRALLUOGO

Dovendo presentare una proposta di gestione e, a scelta, di valorizzazione dell'impianto è

obbligatorio effettuare un sopralluogo concordandolo con il Comune.

Il sopralluogo presso l'impianto sportivo sarà effettuato esclusivamente previo appuntamento. A tal fine dovrà essere inviata apposita richiesta all'indirizzo mail: istituzionale@pec.comune.oristano.it, indicando i dati del soggetto richiedente: nome e cognome e documento di identità del legale rappresentante o del suo delegato. Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante della Società o dell'Associazione Sportiva interessata.

L'incaricato del sopralluogo rilascerà apposita attestazione dell'avvenuto sopralluogo che verrà sottoscritto da entrambe le parti e dovrà essere inserita obbligatoriamente nella Busta A "Documentazione Amministrativa".

La richiesta del sopralluogo deve pervenire in forma scritta entro e non oltre il **20/09/2021**.

ART. 10 - CHIARIMENTI

È possibile, da parte dei soggetti che intendono partecipare alla gara, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al seguente indirizzo: istituzionale@pec.comune.oristano.it, entro il 15 settembre 2021.

Non saranno rese informazioni o chiarimenti di alcun tipo per telefono.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione dei progetti. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine del **20/09/2021**.

ART. 11 - SVOLGIMENTO DELLA GARA

1ª fase seduta pubblica. Nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti con apposito avviso inserito sul sito internet del Comune di Oristano nella sezione dedicata alla presente procedura, la Commissione procederà alla verifica della integrità dei plichi pervenuti in tempo utile, alla verifica del regolare contenuto della documentazione amministrativa e provvedere alla ammissione o all'esclusione delle proposte alla successiva fase di valutazione.

2ª fase: seduta riservata. La Commissione procederà alla valutazione delle proposte di gestione, attribuendo i rispettivi punteggi.

3ª fase: in seduta pubblica in data e ora da stabilire, sarà data comunicazione con apposito avviso inserito sul sito internet del Comune di Oristano e nella sezione dedicate alla presente procedura, si procederà alla lettura dei punteggi attribuiti dalla commissione a ciascuna proposta.

Chiunque potrà presenziare alle sedute pubbliche ma soltanto i rappresentanti legali delle società sportive o associazioni sportive dilettantistiche partecipanti, avranno diritto di parola e di chiedere l'inserimento di dichiarazioni a verbale.

Successivamente dopo aver attribuito il punteggio in merito all'offerta tecnica, la Commissione in seduta pubblica procede a formare la graduatoria proclamando di seguito l'aggiudicatario provvisorio.

I verbali dei lavori della Commissione costituiranno oggetto di approvazione di specifico provvedimento adottato dal Responsabile del Procedimento.

ART. 12 – STIPULA DELLA CONVENZIONE

Il verbale di gara e il provvedimento di aggiudicazione non sono sostitutivi della concessione. Per quanto previsto dall'art. 6 del D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, l'atto di concessione, redatto in forma di scrittura privata sarà stipulato in "modalità elettronica" e sottoscritto con firma elettronica con marca temporale.

Il presente bando è parte integrante della concessione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del c.c. il concessionario dichiara di aver preso integralmente visione di tutte le disposizioni contenute negli articoli del presente bando e di approvarli incondizionatamente sottoscrivendolo in ogni sua pagina.

ART. 13 - SUBCONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 3-bis comma 5 lettera b) D.L. 351/2001 s.m.i. è ammessa la subconcessione di parte delle attività economiche instaurate sul bene in concessione. Il concessionario potrà affidare a terzi la gestione delle attività solo successivamente all'autorizzazione da parte dell'Ente. La concessione in tal caso rimarrà in capo all'aggiudicatario il quale rimarrà unico responsabile della concessione e degli obblighi da essa discendenti.

In caso di cessione della società o associazione sportiva ovvero di fusione con altra società o associazione sportiva è possibile il trasferimento della concessione ad altro soggetto giuridico, alle stesse condizioni e obblighi purché sia preventivamente richiesta l'autorizzazione, la quale potrà essere rilasciata solo a condizione che venga garantita l'assunzione degli obblighi previsti in convenzione a nome del soggetto subentrante e purché quest'ultimo sia in possesso di tutti i requisiti di ordine morale e professionale richiesti in sede di gara. L'atto con il quale si autorizza la cessione dovrà essere registrato con gli eventuali oneri a carico del soggetto subentrante.

ART. 14 - REVOCA

Il Comune può procedere alla revoca dell'affidamento esclusivamente nei casi previsti all'art. 21-quinquies L. 241/90. L'atto di revoca è preceduto da formale contestazione al concessionario.

La revoca dell'affidamento è disposta con specifico atto dell'Amministrazione comunale ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.

Al termine della convenzione o all'atto della revoca anticipata della medesima, le opere realizzate dall'aggiudicatario rimarranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale, fatti salvi i diritti dello stesso sulla base della norma sopraccitata.

ART. 15 - RECESSO

Il diritto di recesso è riconosciuto al gestore solo nei casi di forza maggiore o altra situazione di impossibilità sopravvenuta non imputabile al gestore con un preavviso di mesi 6 senza che questi abbia diritto ad alcuna indennità e senza onere alcuno per il Concedente. Sono fatte salve le ipotesi di scioglimento per mutuo consenso tra le parti.

ART. 16- DECADENZA DELLA CONVENZIONE PER INADEMPIMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del cod. civ. l'atto di affidamento in gestione può essere risolto in qualsiasi momento, con atto Dirigenziale, in caso di mancato adempimento ad una delle obbligazioni in esso contenute.

In particolare:

- a) ritardi oltre sei mesi nell'esecuzione degli interventi rispetto al cronoprogramma proposto in sede di gara non giustificabili da esigenze sopravvenute e non conoscibili e prevedibili al momento della formulazione dell'offerta;
- b) ingiustificata sospensione/cessazione o modifica delle attività, chiusura al pubblico della struttura;
- c) mancato rinnovo delle polizze assicurative;
- e) perdita del possesso dei requisiti di ordine morale dichiarati in sede di partecipazione alla gara;
- f) subconcessione o cessione della gestione, come intese ai sensi dell'art. 13 in mancanza della preventiva autorizzazione da parte del Comune di Oristano;
- g) gravi o reiterate violazioni degli altri obblighi previsti dal presente bando;

h) fallimento del concessionario.

E' causa di risoluzione/decadenza dell'atto di gestione la violazione, da parte dei soci e dei collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi contenuti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato con DPR n. 62 del 16/04/2013, nonché del Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Oristano, approvato con deliberazione della G.C. n. 198 del 10/12/2013.

In caso di risoluzione/decadenza l'Amministrazione comunale avrà diritto di entrare in possesso, all'atto della notifica del provvedimento, degli immobili, impianti ed attrezzature fisse rinunciando il gestore al beneficio della costituzione in mora e delle ordinarie formalità.

E' fatta salva l'applicazione di sanzioni pecuniarie e di ogni rivalsa di danni, per i quali, oltre che con la cauzione ed eventuali crediti verso l'Amministrazione, il gestore risponde con il proprio patrimonio.

In ogni caso la risoluzione comporta la decadenza della concessione e l'Ente potrà procedere allo scorrimento della graduatoria sempre che sussista una graduatoria valida di concorrenti ritenuti idonei, ovvero avviare un'ulteriore procedimento qualora i presupposti per l'affidamento in gestione siano mutati in maniera sostanziale.

Il gestore dichiarato decaduto non potrà avanzare pretese a titolo risarcitorio e/o indennitario per qualsiasi motivo connesso e/o derivante dall'applicazione di quanto stabilito nel presente bando e dalla aggiudicazione decaduta.

ART. 17 - VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune effettuerà le verifiche di legge nei confronti del soggetto che risulterà affidatario dell'impianto.

L'accertamento della mancanza dei requisiti o della non corrispondenza tra quanto dichiarato e/o documentato rispetto alle risultanze comporterà l'esclusione del soggetto e le sanzioni penali di cui all'art. 76 del d.p.r. 445 del 2000 e s.m.i.

Personale dell'Amministrazione comunale vigilerà sul regolare adempimento alle obbligazioni assunte dal gestore, effettuando periodiche verifiche, risultanti da appositi verbali, per valutare il corretto adempimento degli obblighi imposti dal presente bando.

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscono violazione di un dovere dell'affidatario derivante dalla gestione, l'Amministrazione si riserva di dichiarare la decadenza dell'affidamento.

ART. 18 - RESPONSABILITA' – POLIZZA ASSICURATIVA

L'aggiudicatario sarà responsabile di eventuali danni, anche ai sensi dell'art. 2051 del c.c. che, in relazione alle attività svolte e alla custodia dell'impianto venissero arrecati alle persone e/o alle cose. E' escluso ogni compenso per danni o perdite di qualsiasi genere ed entità siano essi determinati da causa di forza maggiore o da qualunque altra causa.

Il gestore dovrà garantire che tutte le attività vengano svolte in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle vigenti norme.

A tal fine dovrà stipulare idonea polizza assicurativa, con durata non inferiore a cinque anni da rinnovarsi per tutta la durata della convenzione, per un massimale di €. 3.000.000,00 contro tutti i rischi derivanti dalla gestione.

La polizza assicurativa dovrà essere prodotta prima della sottoscrizione dell'atto di concessione.

ART.19 - POLIZZA FIDEJUSSORIA BANCARIA/ASSICURATIVA

L'aggiudicatario prima della sottoscrizione dell'atto di concessione, a garanzia dell'esatta esecuzione di quanto stabilito in sede di gara e di tempestiva esecuzione degli interventi eventualmente proposti, deve produrre una polizza fideiussoria/assicurativa con un massimale

minimo di €. 50.000,00

ART. 20 – SCADENZA DELLA CONVENZIONE E RICONSEGNA DELL'IMPIANTO

In espressa deroga a quanto stabilito dall'art. 3bis comma 5 D.L. 351/2001 s.m.i. in caso di decadenza/recesso dall'affidamento nulla sarà dovuto al gestore a titolo di indennizzo.

In espressa deroga a quanto stabilito dall'art. 3bis comma 4 D.L. 351/2001 s.m.i. alla scadenza dell'affidamento l'amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere con un nuovo affidamento anche nel caso in cui per il bene oggetto della presente concessione non sussistano esigenze di utilizzo per finalità istituzionali.

Al momento della scadenza dell'affidamento, ivi comprese le ipotesi di decadenza, di revoca o di risoluzione per inadempimento, il gestore avrà il dovere di riconsegnare le strutture oggetto di concessione funzionanti, in buono stato manutentivo e conservativo, completamente libere da persone e cose di proprietà e/o di pertinenza del medesimo e non di proprietà del Comune, rispondendo personalmente per eventuali danni alla struttura che comporteranno per il gestore l'obbligo del risarcimento.

Al fine di accertare che il gestore abbia lasciato le aree, le strutture ecc. nello stato e nelle condizioni di cui sopra, l'Amministrazione effettuerà, a mezzo degli uffici competenti, apposito sopralluogo di cui verrà redatto verbale di constatazione.

Fatti salvi eventuali casi di inadempimento o parziale inadempimento, accertato con apposito verbale il buono stato manutentivo e conservativo dell'immobile, delle strutture e delle attrezzature riconsegnate, l'Amministrazione procederà allo svincolo della cauzione definitiva entro 30 giorni dal sopralluogo di cui sopra. Il Comune non procederà allo svincolo della cauzione in presenza di pendenze risarcitorie.

ART. 21 – SPESE, IMPOSTE, TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione della convenzione, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico del gestore.

Nessun compenso è dovuto dall'Amministrazione Comunale per la formulazione dell'offerta, i cui contenuti sono soggetti alle normative vigenti in materia di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa, con autorizzazione dei partecipanti al necessario trattamento delle informazioni da parte dell'Amministrazione comunale.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che possono sorgere nell'interpretazione del presente bando, sono devolute al Giudice ordinario del Foro di Oristano.

ART. 23 – PUBBLICAZIONE BANDO

Il Bando è pubblicato, integralmente, all'Albo Pretorio On-line del Comune di Oristano e sul sito internet della amministrazione concedente (www.comune.oristano.it) al seguente percorso: <http://www.comune.oristano.it/it/servizi/atti-e-documenti/bandi-e-avvisi>.

ART. 24 – PROCEDURE DI RICORSO

Avverso il presente bando potrà essere proposto ricorso, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale e, per motivi di legittimità, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 gg. dalla pubblicazione stessa.

TUTELA DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni

di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALE E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.

Il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché' alla libera circolazione di tali dati con abrogazione della direttiva 95/46/CE (di seguito solo "GDPR"), prevede la tutela delle persone fisiche per quanto concerne il trattamento dei dati personali.

*Ai fini della tutela vengono fornite all'interessato, secondo la disciplina degli artt. 13 e 14 del GDPR, la presente informativa con indicazioni trasparenti e chiare sul **trattamento dei dati personali**.*

Fermo restando che il trattamento di dati personali è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione, tutelando la riservatezza e i diritti, secondo quanto previsto dall'art. 5 GDPR, secondo la disciplina sopra citata, si specifica che l'informativa è:

- fornita prima di effettuare la raccolta dei dati, se raccolti direttamente presso l'interessato;*
- fornita per iscritto e preferibilmente in formato elettronico, soprattutto nel contesto di servizi online;*
- associata - ove possibile - all'utilizzo di icone, per presentare i contenuti dell'informativa in forma sintetica, ma solo "in combinazione" con la presente informativa estesa;*
- non fornita se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni trasparenti previste dalla normativa sopra citata;*
- non fornita, in caso di dati personali raccolti da fonti diverse dall'interessato, se la prestazione dell'informativa agli interessati comporti uno sforzo sproporzionato in particolare per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 89, paragrafo 1, o nella misura in cui l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni;*
- non fornita, in caso di dati personali raccolti da fonti diverse dall'interessato, se l'ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento e che prevede misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell'interessato;*
- non fornita, in caso di dati personali raccolti da fonti diverse dall'interessato, qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, compreso un obbligo di segretezza previsto per legge.*

INFORMAZIONI TRASPARENTI E CHIARE

Identità e dati di contatto del titolare del trattamento .

Ci si può rivolgere al titolare di seguito indicato: Comune di Oristano Sindaco Lutzu Andrea sindaco@comune.oristano.it 0783/791225 – 0783/791227

Dati di contatto RPD -DPO (Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer) del titolare.

Ci si può rivolgere al Responsabile della protezione dei dati del titolare, ai sotto indicati punti di

contatto: Avvocato Cora' Nadia E-mail: consulenza@entionline.it telefono: 0376.803074 - fax: 0376.1850103

Finalità del trattamento

I dati acquisiti vengono trattati esclusivamente per la finalità di svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e per la gestione del processo/procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

I dati possono essere altresì trattati, per adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla legislazione europea, dalla legislazione italiana, statale e regionale e dalla vigente normativa regolamentare. Si precisa che, qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

Fonte normativa - Base giuridica del trattamento.

I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dal Comune di Oristano nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri.

Interesse legittimo del titolare del trattamento o di terzi.

La condizione di liceità del legittimo interesse (in forza del quale il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore) non si applica al trattamento dei dati effettuato dalle autorità pubblica nell'esercizio dei loro compiti.

Categorie di destinatari.

I soggetti destinatari della comunicazione dei dati sono:

- Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, co.1 D.Lgs. 165/2001 e/o amministrazioni inserite nell'Elenco ISTAT (amministrazioni inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Trasferimento dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.

- I dati personali, oggetto di trattamento, non vengono trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale. Ulteriori informazioni che il titolare ritiene necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente circa le modalità del trattamento. In relazione alle finalità sopra descritte, i dati sono trattati:

- mediante strumenti elettronici, e senza strumenti elettronici con modalità manuali e cartacee, e sono trasmessi attraverso reti telematiche;

- unicamente dai soggetti nominati incaricati del trattamento, operanti presso il Titolare del trattamento, e dai Responsabili del trattamento da esso nominati.

L'elenco dei responsabili è presente sul sito web del titolare del trattamento;

Sono adottate tutte le misure di protezione indicate nella vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Allegati:

- Modello di domanda All.1
- Dichiarazione unica All.2
- Dichiarazione All. 3
- Planimetria
- Schema di convenzione